



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2489 di data 21 maggio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per la realizzazione di un edificio polifunzionale "Passo Vezzena" sulla p.f. 3519/1 C.C. Levico in loc. passo Vezzena nell'area sciistica di Lavarone, in Comune di Levico Terme.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI         | - Presidente  |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - arch. Alessia RUGGERI         | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 10 maggio 2018, con la quale la società Test Two S.r.l., con sede in Lavarone, Fr. Bertoldi, 43, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale sulla p.f. 3519/1 C.C. Levico in loc. passo Vezzena nell'area sciistica di Lavarone, in Comune di Levico Terme.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Alberto Celva, datati 30 aprile 2015.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio polifunzionale destinato ad ospitare un bar-ristoro, un noleggio sci con gli annessi laboratori, gli uffici della locale scuola da sci e una biglietteria degli impianti di risalita. Si articola su due livelli, dei quali solo uno fuori terra con tipologia strutturale tipica delle malghe alpine, con la coperture a doppia falda in lamiera. I prospetti in legno sono scanditi dal ritmo regolare delle finestre con basamento, corrispondente alla sporgenza dal piano di campagna del piano seminterrato, rivestito in pietra locale.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Accertato che il sedime della struttura insiste su un'area attualmente destinata a pista da sci n. 4/1/32 denominata "Campo primi passi Vezzena" correlata da nastro trasportatore per sciatori.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Test Two S.r.l., con sede in Lavarone, Fr. Bertoldi, 43, alla realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale sulla p.f. 3519/1 C.C. Levico in loc. Passo Vezzena nell'area sciistica di Lavarone, in Comune di Levico Terme, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che **non venga usata la denominazione di rifugio** per la struttura in questione in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", l'utilizzo di tale denominazione è consentita esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte nell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di disporre, ad avvenuta comunicazione di inizio lavori, l'adozione da parte del Servizio competente in materia di piste da sci, del provvedimento di **revoca dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci n. 4/1/32 denominata "Campo primi passi Vezzena"**, rilasciata con determinazione n. 46 di data 9 febbraio 2009 del Dirigente del Servizio Turismo, in quanto il sedime della medesima coincide con l'area di collocazione della nuova struttura
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr